



I soggetti responsabili in sede penale e civile

Il problema principale rimane allora quello di individuare su chi **grava la responsabilità**

del fatto illecito commesso. Anche dopo quest'ultima citata decisione, permane infatti l'incertezza relativa alla possibilità di estendere le responsabilità del fatto illecito ai gestori dei siti web (da intendere in senso ampio).

Sul tema, il principio costituzionale per il quale "la responsabilità penale è personale" (art. 27 co. 1), indirizza la proposizione delle tutele esercitabili nei confronti di coloro che hanno provveduto alla materiale immissione del messaggio denigratorio in rete. Ma al di là di questa "facile" soluzione, risulta particolarmente interessante il tentativo, avanzato da più parti, di configurare una

responsabilità per colpa in vigilando

in capo ai gestori di siti Internet per le violazioni commesse da terzi utenti del servizio offerto.

Per configurare una imputabilità di tali soggetti si è inizialmente fatto ricorso alle norme sulla responsabilità dell'editore di una testata giornalistica ed in particolare all'art. 57 e 57 bis c.p. relativo ai reati commessi a mezzo stampa

equiparando il gestore di un sito internet ad un responsabile editoriale ed attribuendogli l'obbligo di verificare la legittimità di tutto il materiale pubblicato sul proprio server compreso quello inviato da terzi.

Parte della dottrina ha inoltre fatto riferimento all'art. 30 della Legge 6 giugno 1990 n. 223 (c.d. legge Mammi) che attribuisce gli stessi obblighi dell'editore di una testata giornalistica al gestore di una radio o di una televisione.

Emergerebbe pertanto una corresponsabilità del gestore nell'illecito commesso dal terzo utente, consistente nel mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio del materiale inviato sul proprio server, obbligo sancito dalle citate disposizioni normative.

Detta responsabilità, più volte avanzata in sede giudiziaria, viene tuttavia esclusa dalle Corti sulla base dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale che, affermando il principio del divieto di estensione analogica delle norme penali oltre i casi ed i tempi in esse considerati, esclude così la possibilità di applicazione delle norme individuate al mezzo di comunicazione telematico.

A questo proposito si consideri, per tutte, la decisione del G.U.P. del Tribunale di Oristano del 06/06/00 n. 137 la quale, in un caso relativo ad una asserita diffamazione commessa tramite un messaggio apparso su di un sito Internet, ed in relazione al quale si chiedeva la condanna dell'autore richiamando, fra i capi d'accusa, l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 13 l. 47/48 (sulla diffamazione a mezzo stampa) e dall'art. 30 L. 223/90 (diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive), ha ritenuto che "entrambe le norme considerate non possano essere applicate alla diffamazione commessa attraverso internet, mezzo di diffusione delle informazioni del tutto peculiare, al quale, vertendo in materia penale, non può essere estesa in via analogica la disciplina dettata per la stampa o la radio o la televisione...

d'altra parte", prosegue la sentenza,

"in presenza di una previsione normativa quale quella di cui all'art. 595, comma 3, c.p. concernente l'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" che si attaglia alla perfezione ai contenuti diffamatori diffusi attraverso internet, non si vede nemmeno quale sia la necessità di effettuare una forzatura interpretativa per ricondurre il caso in esame nell'alveo della disciplina sanzionatoria delle leggi 47/48 o 223/90". E' questo uno dei pochi punti sui quali si registra un consenso pressoché unanime, sia a livello dottrinale che in sede di applicazione pratica del diritto: Internet non può essere ricompreso nella nozione di stampa, con la conseguenza che le norme codicistiche, nonché la speciale disciplina legislativa per essa dettata (anche in tema di responsabilità oggettive), non possono applicarsi al nuovo mezzo di comunicazione. Pertanto, in assenza di precise disposizioni normative che regolino specificatamente la materia in esame, ed in considerazione dei cennati orientamenti giurisprudenziali, la responsabilità penale dei gestori di siti Internet non può essere delineata (analogamente a quanto dispone l'art. 57 c.p. per i direttori e/o vice-direttori della stampa)

a titolo di colpa

(per non aver impedito la commissione dell'illecito), ma solo, ed eventualmente, a titolo di

concorso nel reato

(ai sensi dell'art. 110 c.p.).

Appare pertanto evidente che rientrano nella sfera di punibilità del reato di diffamazione commesso a mezzo Internet sia l'autore materiale del messaggio, sia i gestori del sito o del forum, sempre che ne ricorrano tutti i presupposti:

pluralità degli agenti;

elemento oggettivo;

contributo causale del concorrente al verificarsi dell'evento; elemento soggettivo inteso come volontà effettiva di cooperare nel reato, ossia il dolo (quest'ultimo peraltro difficilmente dimostrabile).

Il giudizio di chiarezza che si esprime sul versante penalistico non può purtroppo ripetersi allorché ci si sposti sul fronte civilistico, piano in cui la *vexata quaestio* della responsabilità dei gestori dei siti Internet per fatti illeciti commessi da propri utenti è oggetto di pronunce giurisprudenziali discordanti e diametralmente opposte.

La sintomatica rappresentazione degli antitetici filoni giurisprudenziali formatasi sull'argomento può essere condotta attraverso l'analisi di due successive pronunce.